



REPUBBLICA ITALIANA N°124/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Guido Carlino Presidente

Dott. Natale Longo Giudice

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **30107** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

SALOMON Cesar Ahmed, c.f.: SLM CRH 68M31 Z504T, nato a L'Avana
(Cuba), il 31.8.1968 e residente a San Martino Buon Albergo (VR), in Piazza
del Popolo n. 3, int. 12, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandra
Calabrese e presso lo studio della predetta, elettivamente domiciliato in
Verona, Via della Valverde, n. 9;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 12.10.2016, il Giudice relatore, dott.ssa
Giuseppina Mignemi; il Pubblico Ministero, dott.ssa Mariapaola Daino;
l'Avvocato Alessandra Calabrese per il convenuto;

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.3.2016, la Procura presso questa Corte conveniva in giudizio Salomon Cesar Ahmed, medico convenzionato con la AULSS n. 20 di Verona, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 25.578,74, o, in subordine, di € 10.115,64, oltre accessori e spese di giustizia, in favore della predetta AULSS, asseritamente derivato dalla dolosa violazione dei termini della convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria, con particolare riferimento all'obbligo di esclusiva.

In data 18.12.2013, la Guardia di Finanza di Trento inviava alla Procura presso questa Corte una denuncia di danno erariale a carico del dott. Salomon Cesar Ahmed, in qualità di medico convenzionato con l'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, perché, nonostante fosse vincolato da un rapporto di esclusività con detta Azienda, avrebbe effettuato numerose prestazioni non autorizzate, in qualità di guardia medica presso la "Casa di Cura Eremo di Arco s.r.l.", con sede ad Arco (TN).

A seguito di una verifica fiscale presso la "Casa di Cura Eremo di Arco s.r.l." e degli accertamenti effettuati presso lo "Studio Medico associato Armani Minimmo" emergeva che l'odierno convenuto era stato incaricato dal predetto Studio medico di effettuare diversi turni, in qualità di medico addetto al servizio di continuità assistenziale (la cosiddetta guardia medica), presso la summenzionata Casa di Cura, in costanza della attività di medico convenzionato per il servizio di continuità assistenziale esercitata per l'AULSS n. 20 di Verona.

In particolare, dall'analisi della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, emergeva che il dott. Salomon, aveva prestato la propria opera professionale, in via continuativa e non occasionale, per la copertura delle

turnazioni presso la menzionata Casa di cura privata, percependo un corrispettivo determinato, con cadenza periodica mensile, per il periodo compreso tra dicembre 2010 e aprile 2012.

Inoltre, dalla verifica della posizione del convenuto presso l'A.U.L.S.S. n. 20 di Verona, per quel che qui rileva, risultava che il Salomon aveva prestato attività di medico di Medicina generale, addetto alla continuità assistenziale, dall'1.7.2011 al 30.9.2011 e dall'1/2/2012 ad oggi, presso la Casa Circondariale di Verona.

Emergeva, altresì, che il medico non aveva mai presentato alcuna richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-professionale, ma avrebbe sottoscritto, in data 1.4.2010, un'autocertificazione attestante l'assenza di incompatibilità, alla quale non era seguita alcuna altra dichiarazione e/o autocertificazione di diverso contenuto, in occasione dell'inizio dell'ulteriore attività, avvenuta nel dicembre dello stesso anno.

A seguito di specifica richiesta della Guardia di Finanza, la AULSS quantificava i compensi erogati al dott. Salomon in ragione dell'incarico affidato, per il periodo contestato (12.2010 – 4.2012), attestando che il medico:

- nell'anno 2011 (da luglio a settembre), risultava aver percepito €. 3.746,88;

- nell'anno 2012 (da febbraio ad aprile), risultava aver percepito €. 6.368,76.

In conclusione, l'importo complessivo della retribuzione percepita dal dott. Salomon presso l'AULSS n. 20 era pari a €. 10.115,64; somma qualificata dalla G.d.F. come danno erariale.

Nei confronti del presunto responsabile, la Procura formalizzava l'invito a dedurre.

L'intimato depositava deduzioni, senza chiedere di essere sentito.

Non reputando le deduzioni idonee a modificare il proprio convincimento, la Procura citava il dott. Salomon in giudizio.

L'Organo requirente, preliminarmente, affermava la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, sulla scorta della considerazione che l'esercizio, in modo continuativo, di una attività strutturata di rilevanza pubblicistica, con un impegno temporale definito concretizza un rapporto di servizio dei medici convenzionati con la P.A. e, nella specie, con il SSN presso il quale sono incardinati e che tale rapporto si sostanzia nell'inserimento dell'agente pubblico, che può essere anche un privato, nella organizzazione amministrativa pubblica, quale *longa manus* dell'amministrazione sanitaria.

Nel merito, mentre la Guardia di Finanza aveva ritenuto costituissero danno erariale la retribuzione percepita dal medico per l'attività svolta presso la AULSS in costanza dell'esercizio di attività extra-professionale non autorizzata, quantificandolo in € 10.115,64, la Procura quantificava il danno in € 25.578,74, reputando che il danno erariale dovesse identificarsi con i guadagni percepiti per l'attività professionale esercitata al di fuori del rapporto convenzionale con l'AULSS n. 20 di Verona.

I predetti importi, infatti, andrebbero considerati come conseguiti *contra legem*, perché percepiti in assenza di previa autorizzazione e non riversati all'Amministrazione di appartenenza.

In particolare, secondo l'Organo requirente, il caso di specie atterrebbe ad una ipotesi di responsabilità tipizzata, la cui sanzione è predeterminata per legge.

Si tratterebbe, infatti, di illegittime percezioni di emolumenti da parte di un medico, in violazione della normativa generale sulle incompatibilità, che trae fondamento nei principi costituzionali derivati dagli articoli 54, 97 e 98.

In dettaglio, secondo la Procura, sarebbero applicabili alla fattispecie l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, secondo cui *“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o precedentemente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”* ed il nuovo comma 7bis del medesimo articolo, secondo cui *“L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”*.

Il convenuto avrebbe, altresì, violato l'obbligo costituzionale di fedeltà dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 54 ed avrebbe agito a dispetto del principio di buon andamento, di cui all'art. 97, e, più specificamente, avrebbe violato l'art. 3, comma 6, lett. k), del contratto integrativo del CCNL del 17.10.2008, sottoscritto in data 6.5.2010, che prevede, in capo alla dirigenza medica e al personale convenzionato -che alla dirigenza sarebbe equiparabile-, l'obbligo di *“rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale”*, oltre alle numerose norme relative alle cause di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti (art. 60 del D.P.R. 3/1957; art. 27 del D.P.R.761/1979; art. 4, lettera e), punto 7, della L. 412/1991; art. 58 del D.Lgs. 29/1993).

Nel caso in questione, infatti, il danno sarebbe derivato da una situazione di incompatibilità, non denunciata dal dipendente, che avrebbe dolosamente “raggirato” l'Azienda sanitaria n. 20 di Verona, violando intenzionalmente le

norme convenzionali formalizzate con quest'ultima.

Precisava ulteriormente la Procura di non ritenere vincolante né l'esito del giudizio relativo al procedimento disciplinare previsto dall'art. 30, comma 11 del CCNL del 2005 e s.m.i., svoltosi innanzi al Collegio Arbitrale, che, con deliberazione n. 99 del 2014, aveva deciso per il non luogo a procedere, archiviando il caso; né l'esito del processo penale conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., del GIP del Tribunale di Verona n. 1160/2014, passata in giudicato in data 30.10.2014.

Infine, la Procura contestava le dichiarazioni asseritamente contraddittorie dei vertici della AULSS in ordine alla sussistenza dell'obbligo di esclusività.

Concludeva, quindi, l'Organo requirente, citando in giudizio il Salomon per vederlo condannare al risarcimento, in favore dell'AULSS n. 20 di Verona, della somma complessivamente determinata in € 25.578,74, o, in via subordinata, in €10.115,64, a titolo di dolo, per la condotta assunta come illecita e dannosa descritta innanzi, oltre agli interessi e alle spese di giustizia.

Con memoria depositata in data 22.9.2016, si costituiva Salomon Cesar Ahmed, con il patrocinio dell'Avvocato Alessandra Calabrese.

Preliminarmente, la difesa del convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti: il rapporto che lega un medico convenzionato ad una struttura sanitaria sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti un rapporto di natura privatistica, "para-subordinato", anche se finalizzato ad esigenze pubbliche, giuridicamente caratterizzato, di norma, da una collaborazione coordinata e continuativa regolata dal diritto privato, per cui eventuali controversie sarebbero di competenza del giudice ordinario, salvo nella fase di formazione dell'accordo collettivo, che resterebbe di competenza del Giudice

Amministrativo (TAR).

Rappresentava, poi, la difesa che il dott. Salomon, nella qualità di medico convenzionato con la ULSS n. 20 di Verona, prestava servizio presso gli istituti penitenziari ed evidenziava la particolarità del regime giuridico relativo alla medicina penitenziaria convenzionata, in considerazione *“dell’espresso esonero disposto dall’art. 6 comma 1 del D.L. n. 187 del 14.6.93, che senza dubbio alcuno, così come richiamato dall’art. 4 comma 7 della L. 412/91, chiaramente sancisce l’inapplicabilità del regime delle incompatibilità di cui all’art. 17 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale a tale categoria di medici.”*

Ricostruiti i fatti di causa, la difesa del convenuto precisava come il dott. Salomon non fosse mai stato legato da alcun rapporto di lavoro dipendente e/o di esclusività né con la Ulss 20 di Verona, né con lo studio medico Armani Minimmo di Trento e come la segnalazione di una sua presunta incompatibilità professionale, sollevata dall’amministrazione sanitaria veronese fosse stata oggetto di archiviazione da parte del Collegio Arbitrale del 9.4.2014.

Precisava ulteriormente la difesa che il convenuto aveva collaborato con lo studio medico trentino in autonomia, secondo le esigenze di chiamata, a copertura dei turni e con svolgimento di attività di assistenza non primaria, bensì secondaria, con discontinuità e con pagamento delle prestazioni (tra le quali mai compariva, come voce salariale, “l’esclusività”) con bonifico bancario, senza applicazione delle tutele retributive previste dai CCNL di categoria.

In diritto, la difesa sosteneva che, per i medici di medicina generale, vigerebbe

solo il divieto di prestare attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, ma il dott. Salomon non sarebbe stato legato da alcun rapporto di lavoro subordinato con lo studio medico trentino.

Inoltre, il medico non avrebbe violato alcun obbligo di esclusività, non essendo applicabile, nel caso di specie, la legislazione regionale veneta, ma legislazione della provincia autonoma di Trento ed in particolare, l'accordo provinciale Trento 2.5.2007, stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali in data 17.4.2007, accordo che appunto, in quanto derogatorio dell'art. 17 dell'ACN, escludeva l'incompatibilità con il regime di convenzione con le attività condotte dai medici con il solo incarico di continuità assistenziale presso le strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale.

Secondo la prospettazione difensiva, poi, nella denegata ipotesi in cui la domanda di controparte venisse ritenuta fondata, il fatto dovrebbe ritenersi circoscritto temporalmente al periodo aprile-settembre 2010 e luglio-settembre 2011.

Nei periodi gennaio 2009/aprile 2010, infatti, il dott. Salomon non sarebbe stato operativo presso l'Azienda trentina avendo iniziato nel dicembre 2010; nel periodo ottobre 2011-gennaio 2012 avrebbe lavorato solo per la Casa di Cura Eremo di Arco, senza prestare servizio per l'Azienda Sanitaria veronese.

Rassegnava, quindi, la difesa del Salomon le seguenti conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice adito vertendosi in materia di diritto privato e per l'effetto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO

Accertata la regolarità dell'applicazione di legge, accertata la mancanza di dolo nel comportamento del dott. Salomon e l'assenza di condotta illecita a suo carico, valutato il parere del Collegio Arbitrale Ulss 12 di Venezia e i documenti allegati, respingere tutte le domande avanzate da controparte e per l'effetto, respingersi la richiesta di restituzione da parte del convenuto delle somme richieste, con conseguente pronuncia di correttezza nel suo operato e condanna di controparte, valutabile anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni dallo stesso patiti e patienti, che ci si riserva di quantificare;

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

Nella denegata ipotesi il dott. Salomon venisse ritenuto responsabile dei fatti ascrittigli, condannarla a restituire all'Ulss 20 la minor somma relativa ai periodi aprile - settembre 2010 e luglio - settembre 2011.”.

All'udienza del 12.10.2016, il PM, ribadite le tesi in ordine alla responsabilità erariale del Salomon già rappresentate in citazione, precisava le conclusioni aderendo, con riguardo alla quantificazione del danno, alla prospettazione difensiva del convenuto, secondo la quale il pregiudizio all'erario deve essere quantificato con riferimento alle somme percepite limitatamente ai periodi di effettiva coincidenza dell'attività esercitata presso la AULSS di Verona e di quella svolta presso la Casa di Cura, per un totale di € 9.493,38.

La difesa del convenuto ribadiva le conclusioni rassegnate in atti.

La causa passava, quindi, in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio

L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza dell'azione promossa dal Pubblico Ministero nei confronti di Salomon Cesar Ahmed, nella qualità di medico convenzionato con la ULSS n. 20 di Verona con incarichi in sostituzione e provvisori di continuità assistenziale, intesa ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno, asseritamente arrecato alla predetta AULSS, quantificato in € 25.578, 74 (o, in subordine, in € 10.115,64) oltre accessori e spese di giudizio, che si assume derivato dalla violazione dei termini della convenzione stipulata con l'Azienda sanitaria, con particolare riferimento all'obbligo di esclusività.

2. Sull'eccezione di carenza di giurisdizione della Corte dei Conti

La costante giurisprudenza contabile (si veda, da ultimo, Sez. Giur. Veneto, sentenze nn. 215 e 216 del 16.12.2015; Sez. Giur. Campania, sent. n. 634 del 16.6.2015) riconosce la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sui medici di medicina generale.

In proposito, va messo in evidenza che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa stessa Corte dei Conti ha, da tempo, affermato che, anche nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, quando l'attività professionale comporti - come nella fattispecie - l'esercizio di poteri ed attività di rilevanza pubblicistica (e, dunque, l'applicazione di regole proprie dell'attività amministrativa pubblica), sussiste il rapporto di servizio con la P.A..

Detto rapporto si sostanzia nell'inserimento dell'agente pubblico (che ben può essere un privato) nell'organizzazione amministrativa pubblica, con conseguente applicazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle relative attività e, soprattutto, per quel che qui maggiormente rileva, con il

radicarsi della giurisdizione contabile nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, nell'eventualità di danni arrecati all'Erario (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 3 ottobre 1996, n. 8642 e 7 luglio 1994, n. 6339, con le quali è stato chiarito che sussiste un rapporto di servizio in senso lato con la P.A., ogniqualvolta sia possibile collocare il soggetto privato in posizione di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa dell'Ente pubblico).

Orbene, in tale contesto, non sussiste dubbio alcuno in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte nei confronti del medico di medicina generale (Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 947 del 9.7.2014; Cass., SS.UU. Civili, 9/8/2010, n. 18477).

Esso rinviene la sua disciplina in apposite convenzioni di durata triennale in conformità agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, già previsti dall'art. 48 della L. 833/1978 ed ora anche dall'art. 8, primo comma, del D.Lgs. 502/1992 (modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999).

In particolare, in attuazione delle suddette disposizioni normative, con D.P.R. 28.7.2000 n. 270, è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto il 9 marzo 2000, che, dopo aver enunciato, nel preambolo, e precisamente nella "dichiarazione preliminare", che *"il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme"*

a tutti i cittadini”, precisa che l’accordo regola “oltre che l’assistenza di medicina generale in un contesto di continuità e globalità, anche aspetti relativi al coinvolgimento del medico nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipazione alle attività delle aziende, mirate ad una più appropriata definizione dell’intervento sanitario.”.

Ancora, l’ACN per la Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il quadriennio normativo 2006-2009, con specifico riferimento ai medici incaricati della continuità assistenziale, all’art. 62 prevede che: *“Al fine di garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarie per assicurare la realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.”.*

Previsioni chiaramente indicative del fatto che il medico di medicina generale agisce quale *longa manus* dell’amministrazione sanitaria, per cui deve ritenersi che fra lo stesso e l’AULSS si instauri un rapporto di servizio.

D’altro canto, nel senso che il medico convenzionato con il S.S.N., svolgendo un’attività amministrativa, deve essere qualificato come pubblico ufficiale, si è reiteratamente espressa la Cassazione penale (*cf.* Sez. VI 7.4.1994 n. 4072, Sez. VI, 20.2.1998 n. 5482, Sez. VI, 4.5.1990, n. 12192).

I medici di medicina generale, quindi, partecipano alla erogazione di un pubblico servizio e sono tenuti all’osservanza di procedure amministrative di carattere pubblicistico finalizzate all’espletamento del predetto servizio

pubblico, disponendo ed impegnando, con la loro attività, risorse pubbliche del S.S.N., inserendosi, in modo continuativo, nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale delle A.S.L., così da potersi configurare tra gli stessi e queste ultime un vero e proprio rapporto di servizio, idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei Conti sugli eventuali illeciti erariali compiuti.

3. Sul rapporto tra il giudizio amministrativo-contabile ed il giudizio arbitrale

Sui fatti contestati dalla Procura è intervenuta la pronuncia n. 99 del 26 marzo 2014 del Collegio arbitrale, istituito a norma dell'art. 30 dell'ACN, per valutare le violazioni di maggiore gravità delle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale, che rilevata *“l'insussistenza di qualsivoglia intenzionalità nell'agire del dott. Salomon, il quale, per sua stessa ammissione, ha operato in buona fede, interpretando l'art. 17, comma 2, lett. c) dell'ACN vigente nel senso di dover applicare lo stesso solo con riferimento ad attività svolte nella medesima Regione e non in Regioni diverse, come è avvenuto nel caso concreto;”* e *“rilevata, altresì, l'incertezza della contestazione di addebito connessa anche al quadro normativo in cui si colloca il rapporto del medico ex L. 740/1970, che non permette di individuare, con certezza, un'incompatibilità tra l'attività svolta per l'Asl, in qualità di Medico per la continuità assistenziale, svolta presso la Casa circondariale di Verona e l'attività prestata presso la Casa di Cura “Eremo di Arco” S.r.l. in Regione Trentino Alto Adige”, nonché “valutato, altresì, che non può rilevare (...) la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità rilasciata dall'attinto alla Asl 20 di Verona, in quanto essa risale ad un periodo chiaramente antecedente rispetto a quelli individuati dalla Asl e*

contestati, deliberava il non luogo a provvedere e di archiviare la segnalazione nei confronti del dott. Salomon.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, I Sez. d'Appello, sent. n. 80 del 27.1.2015), le diverse azioni, quella penale o quella civile e l'azione di responsabilità amministrativa, sono del tutto autonome e perseguono finalità in parte diverse, ancorché i fatti materiali posti a fondamento delle azioni possano parzialmente coincidere.

Lo stesso vale, ovviamente e a maggior ragione, per i giudizi innanzi ai Collegi arbitrali.

La concomitanza di più giudizi innanzi a giurisdizioni diverse, relativi ai medesimi fatti, costituisce evenienza del tutto fisiologica, attesa la loro autonomia, la differenza ontologica, effettuale e finalistica delle diverse azioni.

Non sussistono, quindi, preclusioni di sorta al contemporaneo svolgimento dei diversi giudizi in più sedi, sui medesimi fatti.

Tuttavia, nel caso di specie, si verte in ipotesi diversa.

Non si tratta, cioè, di concomitanza di più azioni.

Nel caso in questione, l'azione di responsabilità amministrativa è sopravvenuta rispetto all'esito del giudizio arbitrale.

E', quindi, innanzitutto, da valutare se l'esistenza della pronuncia intervenuta nel giudizio arbitrale possa escludere la configurabilità originaria dell'interesse ad agire rendendo inammissibile l'azione (CdS, V Sez., sent. n. 273 del 22.1.2015; T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. n. 492 del 7.5.2015; T.A.R. Marche, Sez. I, sent. n. 308 del 17.4.2015).

L'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., si misura dall'utilità che può

esser tratta dalla domanda e dal provvedimento giudiziale richiesto, rispetto alla lesione denunciata, e non può consistere, trattandosi di una condizione dell'azione che deve permanere sino al momento della decisione definitiva, in un mero interesse astratto (Cass., Sez. Lav., sent. n. 13656 del 3.7.2015).

Andrà, pertanto, valutato quale sia l'interesse perseguito dall'attore nel promuovere l'azione innanzi a questa Corte e se l'esistenza della predetta pronuncia lo soddisfi a pieno.

Il sistema giuridico vigente prevede, come detto, concomitanti procedure finalizzate a perseguire il ristoro dell'Amministrazione, che abbia subito un danno, ciascuna autonomamente attivabile, tra cui il giudizio amministrativo-contabile.

Pertanto, la mera evocazione della funzione risarcitoria del giudizio contabile finirebbe per ignorarne la complessa fisionomia.

L'istituto della responsabilità amministrativa, nella sua attuale conformazione, si articola *“secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori”* (Corte Costituzionale, sent. n. 453 del 30.12.1998).

La responsabilità amministrativa si connota, quindi, per la combinazione di elementi restitutori e di deterrenza e risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto debba essere posto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio, tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte Costituzionale, n. 371 del 1998).

In linea con tali affermazioni del Giudice delle leggi, la giurisprudenza di

questa Corte ha ribadito come l'azione di responsabilità sia intesa, oltre che al ripristino dell'equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e autore dell'illecito che lo ha causato, anche alla tutela dell'esigenza che i mezzi finanziari pubblici siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici, di cui è titolare il soggetto pubblico.

La tutela accordata alle Amministrazioni pubbliche per i danni arrecati dai soggetti ad esse legati da un rapporto di servizio si conforma nei tratti essenziali agli istituti civilistici, ma con significative differenze, coerenti ai sottolineati aspetti finalistici.

Fondamentale, in questo senso, è l'attribuzione, in via esclusiva, dell'azione di responsabilità al Procuratore della Corte dei Conti, quale soggetto rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta.

La funzione istituzionale obbliga il Procuratore ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela sia l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico, sia l'aspetto *“sanzionatorio dei comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti”*. (Corte dei Conti, Sez. Riun., 25-3-2005, n. 1; Sez. Appello Sicilia, sent. n. 53 del 12.2.2014).

La responsabilità amministrativo-contabile, dunque, è un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico, evidenziato da elementi quali l'iniziativa

del P.M., il carattere personale e l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità, il potere del giudice di ridurre gli addebiti (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 15 del 14.1.2003).

Naturale conseguenza di ciò è che il diritto di natura risarcitoria che il P.M. attiva con l'esercizio dell'azione di responsabilità, pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile né del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l'amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso (Corte dei Conti, Sez. d'App. Sicilia, sent. n. 15 del 2015; Sez. II d'App., sent. n. 10 del 18.1.2002), né è del tutto sovrapponibile con altre forme di recupero delle risorse costituenti il danno erariale, né, tantomeno, con altri procedimenti sanzionatori delle condotte del pubblico dipendente, finalizzate alla mera comminazione di provvedimenti disciplinari, come per il caso del procedimento arbitrale di cui trattasi.

Nell'attuale sistema delle "materie di contabilità pubblica", si può affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa ha, oltre che la funzione di procurare alla P.A. danneggiata un "titolo esecutivo", che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di quel soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa; di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel soggetto nell'ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri intercorrenti con quest'ultimo; e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di *status*, che l'ordinamento prevede come direttamente connessi

ad un pronuncia di responsabilità amministrativa (si vedano, ad esempio, i commi 5 e 5 bis dell'articolo 248, del D.Lgs. n. 267/2000).

Da tutto ciò consegue che l'azione di responsabilità amministrativa non può trovare ostacoli al proprio pieno compimento nell'adozione di strumenti alternativi, dei quali sia titolare la P.A. danneggiata, per il recupero del danno subito o per l'attribuzione di sanzioni disciplinari.

In definitiva, i predetti congegni apprestati dal legislatore non si pongono in rapporto di reciproca esclusione.

Deve, quindi, concludersi che il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile possa essere instaurato e definito anche allorquando si sia conclusa, a prescindere dall'esito, una procedura arbitrale sugli stessi fatti o su parte di essi, atteso che il predetto procedimento non è preordinato, per propria natura, al ristoro del pregiudizio per l'Amministrazione.

4. Sulla valenza della sentenza penale ex art. 425 c.p.p. nel giudizio amministrativo contabile

Sui fatti di cui al giudizio amministrativo contabile è, altresì, intervenuta la sentenza, ex art. 425 c.p.p., n. 1160 del 7.10.2014, divenuta irrevocabile in data 30.10.2014, con cui il GIP del Tribunale di Verona dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del Salomon in ordine al reato ascrittogli, per l'insussistenza del fatto.

In particolare, il Salomon era stato imputato del reato di cui agli artt. 81 e 640, comma 2, n. 1, c.p., perché in qualità di medico incaricato di pubblico servizio, con artifici e/o raggiri consistiti nell'attestare falsamente nell'ambito dell'autocertificazione informativa di medicina generale, l'assenza di qualsivoglia incompatibilità di cui all'art. 17 dell'A.C.N. di settore, avendo

viceversa svolto attività professionale continuativa, non occasionale e, quindi, incompatibile presso lo Studio Medico Associato Armani Mininno a favore della Casa di Cura Eremo di Arco, negli anni 2010, 2011 e 2012, aveva indotto in errore l'ASL di Verona che, sulla base del contratto stipulato con esso professionista, valido dall'1.9.2009, provvedeva a corrispondergli mensilmente, per i periodi dall'1.7.2011 al 30.9.2011 e dall'1.2.2012 al 30.4.2012, gli emolumenti previsti per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale presso la Casa Circondariale di Verona per un importo complessivo di € 10.115,64, così conseguendo l'indicato ingiusto profitto con correlativo danno per l'ASL di Verona.

Secondo il Giudice penale, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del Salomon, risultava documentalmente provato che, al momento della sottoscrizione dell'autodichiarazione, in data 1.4.2010 (e non 1.9.2009, come indicato nell'imputazione), il medico avesse dichiarato solo l'esistenza di un rapporto libero professionale come medico SIAS presso il carcere di Verona ed effettivamente, a quella data, il Salomon non aveva in essere altri rapporti lavorativi e, pertanto, non versava in alcuna ipotesi di incompatibilità, che si sarebbe realizzata solo successivamente, nei periodi dall'1.7.2011 al 30.9.2011 e dall'1.2.2012 al 30.4.2012.

Per l'attività esercitata, nei suddetti periodi, presso la Casa di Cura Eremo di Arco, contemporaneamente all'attività lavorativa svolta per la AULSS di Verona, il Salomon avrebbe omesso di dichiarare la sopravvenuta incompatibilità. Tuttavia, per il GIP, detta condotta era priva di rilevanza penale, potendo eventualmente essere censurabile esclusivamente sotto il profilo disciplinare.

Con riferimento alla citata sentenza penale, emessa ex art. 425 c.p.p., va rilevato che essa non è idonea in alcun modo a pregiudicare la proponibilità e procedibilità del giudizio erariale.

Né l'esito del giudizio penale costituisce vincolo alcuno per il merito del giudizio amministrativo contabile.

Infatti, secondo quanto affermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. penale, sez. IV, sent. n. 21592 del 21.4.2016; Cass. penale, Sez. II, sent. n. 46107 del 3.11.2015), la sentenza ex art. 425 c.p.p. non pregiudica in alcun modo le pretese risarcitorie del danneggiato, *“giusta quanto sancito dall’art. 652 c.p.p., comma 1, in tema di efficacia non preclusiva (giudicato) della sentenza penale di assoluzione dell’imputato non pronunciata all’esito di giudizio dibattimentale, quale appunto è la sentenza di cui all’art. 425 c.p.p.”* (Cass. penale, sez. IV, sent. n. 21592 del 21.4.2016).

Per quanto detto, la sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non ha valore di giudicato nel presente giudizio erariale.

Ed in ogni caso, ai fini del giudizio amministrativo contabile, non rileva tanto e solo la veridicità dell’autocertificazione, che integrando l’artificio e il raggirio nei confronti dell’Amministrazione è stata determinante in sede penale per escludere la configurabilità del reato ascritto al Salomon; quanto l’effettivo, eventuale, esercizio di attività incompatibili e, in quanto tali, causative del danno erariale.

5. I fatti di causa

Ai fini dell’accertamento della eventuale responsabilità erariale del dott. Salomon, occorre, prioritariamente, ricostruire i fatti rilevanti, per come emergono dalla documentazione versata agli atti del giudizio.

La Procura, nell'atto di citazione, ha contestato il danno asseritamente derivato alla AULSS n. 20 di Verona dalla condotta del dott. Salomon, il quale, dal dicembre 2010 all'aprile 2012, ha prestato servizio, come guardia medica, presso la Casa di Cura Eremo di Arco, mentre, contemporaneamente, prestava servizio presso la predetta AULSS, nella qualità di medico di medicina generale addetto alla continuità assistenziale presso la Casa Circondariale di Verona.

Rilevano, pertanto, in fatto, esclusivamente le attività professionali svolte dal sanitario convenuto, dal dicembre 2010 all'aprile 2012.

Anche considerato che il danno è stato quantificato dalla Procura con esclusivo riferimento a quanto percepito dal Salomon per l'esercizio dell'attività libero-professionale nel predetto periodo (atto di citazione, tabella pag. 3 e pagine 6 e 7).

Ebbene, dalla relazione della Guardia di Finanza e dalla documentazione ad essa allegata, risulta che, certamente, il dott. Salomon, nel predetto periodo, ha lavorato ininterrottamente presso la Casa di Cura Eremo di Arco, per conto dello Studio Armani Minnino, come medico di guardia, con turni diurni e notturni, percependo il complessivo compenso quantificato dall'Organo requirente in € 25.578,74.

Con riguardo alla attività prestata in convenzione con la ULSS n. 20 di Verona, limitatamente al periodo di riferimento come innanzi individuato e che va dal dicembre 2010 all'aprile 2012, rilevano le determinazioni dirigenziali n. 648/2011, n. 57/2012; n. 92/2012 e n. 351/2012.

Con la prima determinazione n. 654/2011 del 29.6.2011, avente ad oggetto "*MG – Continuità Assistenziale – Distretto Socio Sanitario n. 3 –*

Conferimento incarichi di sostituzione a tempo determinato, per complessive 36 ore settimanali, presso la Casa Circondariale di Verona Montorio” veniva conferito al Salomon “ai sensi dell’art. 70 dell’A.C.N. per la medicina generale e delle disposizioni regionali vigenti in materia, un incarico di sostituzione di 12 ore settimanali di medico di Medicina Generale addetto al Servizio di Continuità Assistenziale da svolgersi presso la Casa Circondariale di Verona Montorio a decorrere dall’1.7.2011 (...)”.

Con la determinazione dirigenziale n. 58 del 23.1.2012, avente ad oggetto *“MG – Continuità Assistenziale – Incarichi di sostituzione presso la Casa Circondariale di Verona- Montorio – Determinazione dirigenziale n. 648/2011. Presa d’atto cessazione incarichi di sostituzione”*, il Direttore dell’U.O.C. Servizio Convenzioni determinava, per quel che qui rileva, che *“(...) l’incarico di sostituzione di n. 12 ore settimanali in essere con il dr. Cesar Ahmed Salomon è cessato con effetto dal 1° ottobre 2011 (ultimo giorno di incarico 30 settembre 2011) (...)”.*

Con determinazione dirigenziale n. 92 del 31.1.2012, avente ad oggetto *“MG – Continuità Assistenziale – Distretto Socio Sanitario n. 3 – Sanità Penitenziaria – Casa Circondariale di Verona - Conferimento incarichi provvisori ed estensione oraria provvisoria e a termine fino a 38 ore settimanali da 1.2.2012 a 31.3.2012”*, veniva conferito al Salomon un incarico a tempo determinato di medico di continuità assistenziale, per 24 ore settimanali, da svolgersi presso la Casa Circondariale di Verona, per il periodo 1° febbraio 2012 – 31 marzo 2012.

Con la successiva determina n. 351 del 29.3.2012, avente ad oggetto *“MG – Continuità Assistenziale – DGRV n. 1068/2007 -Conferimento incarichi*

provvisori ed estensione oraria provvisoria e a termine fino a 38 ore settimanali a decorrere dal 1° aprile 2012” veniva conferito al Salomon l’incarico a tempo determinato di medico di continuità assistenziale, per sei mesi a decorrere dal 1° aprile 2012, per 12 ore settimanali.

Sulla base delle determinazioni innanzi dette, risulta, pertanto, documentato che il Salomon ha esercitato l’attività di medico di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, nel periodo dall’1.7.2011, al 30.9.2011, per 12 ore settimanali; dall’1.2.2012 al 31.3.2012, per 24 ore settimanali e dall’1.4.2012 per i successivi sei mesi, per 12 ore settimanali.

Dalla autocertificazione dell’1.4.2010, risulta, altresì, che il Salomon esercitava attività professionale quale medico SIAS.

Quanto innanzi esposto è confermato dalla nota della AULSS 20 di Verona – Servizio Convenzioni, prot. n. 55935 del 28.10.2013, secondo cui il Salomon aveva esercitato l’*“incarico libero professionale di medico SIAS – guardia medica interna agli istituti di pena, in attuazione del DPCM 1.4.2008, presso la Casa Circondariale di Verona (attività di lavoro autonomo) dal 1.1.2009”* e, con riguardo al periodo contestato dalla Procura, che il Salomon aveva prestato, presso la AULSS n. 20 di Verona, attività di *“Medico di Medicina Generale addetto alla Continuità Assistenziale, con incarichi a tempo determinato di 24 ore settimanali, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazione per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i. (attività di lavoro autonomo convenzionato) (...) dal 1.7.2011 al 30.9.2011 e dal 1.2.2012 a tutt’oggi (28.10.2013 data della nota) presso la Casa Circondariale di Verona (dal 1.7.20011.al 30.9.2011 e dal 1.4.2012 al 20.9.2012 con incarico di 12 ore settimanali) (...)”*.

Ulteriore conferma veniva sempre dalla AULSS n. 20 di Verona – Servizio Convenzioni, con la nota prot. n. 9605 del 4.2.2014, secondo cui il Salomon ha prestato attività presso la AULSS predetta *“con incarichi a tempo determinato di Medico di Medicina Generale addetto alla Continuità Assistenziale nei seguenti periodi:*

- *dal 1.7.2011 al 30.9.2011 presso la Casa Circondariale di Verona, con incarico di 12 ore settimanali;*
- *dal 1.2.2012 al 31.3.2012 presso la Casa Circondariale di Verona, con incarico di 24 ore settimanali. (...)*”.

Dalla medesima nota, risulta altresì, che il Salomon svolgeva anche l’incarico *“libero professionale di medico SIAS – guardia medica interna agli Istituti di pena, in attuazione del DPCM 1.4.2008, presso la Casa Circondariale di Verona, dall’1.1.2009 a tutt’oggi (...)*”.

6. Il merito

Per quanto accertato in fatto, il dott. Salomon, nel periodo contestato dalla Procura che va dal dicembre 2010 all’aprile 2012, oltre ad essere medico SIAS, ha svolto continuativamente attività di medico addetto alla continuità assistenziale presso la Casa di Cura Eremo di Arno, per conto dello Studio Armani Minnino ed inoltre, esclusivamente per i periodi dall’1.7.2011 al 30.9.2011 e dall’1.2.2012 all’aprile 2012 (per quanto di rilievo in questa sede) ha anche svolto attività, in convenzione con la AULSS 20 di Verona, di Medico addetto alla Continuità Assistenziale con incarico a tempo determinato per non più di 24 ore settimanali presso un istituto penitenziario.

Al fine di accertare se il medico convenuto abbia esercitato l’attività di addetto alla continuità assistenziale per la AULSS di Verona in costanza di

cause di incompatibilità e, quindi, in violazione dell'eventuale obbligo di esclusiva, così producendo un danno all'erario, viene innanzitutto in rilievo la disciplina dell'Accordo Collettivo Nazionale all'epoca vigente.

Ebbene, con specifico riferimento alla esclusività del rapporto nel caso di medici addetti alla continuità assistenziale, disciplinata dal Capo III dell'ACN del 2005 e s.m.i., l'articolo 65, recante norme sui "Massimali", al n. 5, chiarisce che solo *"l'incarico di 38 ore settimanali comporta l'esclusività del rapporto (...)"* e detta limitazione è, peraltro, prevista solo con riferimento agli incarichi di continuità assistenziale a tempo indeterminato.

Detta disciplina, connotata da un evidente carattere di specialità rispetto a quella dettata per la medicina generale, in ragione proprio della sua connotazione peculiare che la differenzia dalla attività dei medici cd. di famiglia, non prevede, quindi, alcun rapporto di esclusiva per i medici addetti alla continuità assistenziale, con rapporti a tempo determinato -o, come nel caso di specie, addirittura con incarico di sostituzione solo per pochi mesi -, per un numero di ore inferiore alle 38.

E tanto risulta più che logico, attesa la palese irragionevolezza della pretesa di esclusività per un rapporto meramente provvisorio e limitato ad un numero di ore settimanali estremamente esiguo.

Già questo risulterebbe sufficiente ad escludere ogni responsabilità del Salomon, che avendo intrattenuto con la AULSS di Verona solo un rapporto a tempo determinato per 12 o 24 ore settimanali, per i diversi incarichi conferitigli come medico addetto alla continuità assistenziale, non era soggetto ad alcun obbligo di esclusiva e, pertanto, ben avrebbe potuto esercitare attività libero-professionale, senza esigenza di autorizzazione

alcuna.

A ciò va aggiunto che la legge n. 740 del 9.10.1970, recante “*Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria*” all’art. 2, come integrato dalla legge n. 269 del 1993, prevede che “*A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale*”.

Ebbene, nel periodo di riferimento contestato dalla Procura, il dott. Salomon ha sempre svolto, per la AULSS 20 di Verona, servizio di continuità assistenziale presso la Casa Circondariale di Verona.

In base alla lettera della legge, pertanto, il predetto medico non era soggetto al regime di incompatibilità e limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

Con la conseguenza che, comunque, non sono applicabili, al caso di specie, né l’art. 17 dell’ACN, né l’art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Non pare possibile, d’altro canto, in via interpretativa, restringere l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’art. 2 della Legge n. 740 innanzi citata, atteso che, già vigente un sistema più limitato di esonero dalle incompatibilità, la palese *ratio legis* dell’introdotta innovazione è proprio quella di estendere il più possibile l’esenzione dalle incompatibilità prevedendola, sotto il profilo soggettivo, per “*tutti i medici che, svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito degli istituti penitenziari*” e, sotto il profilo oggettivo, per tutte “*le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale*”.

Tanto, evidentemente, al fine di agevolare l'accesso all'esercizio di una attività non appetibile per i medici, eppure funzionale ad una tipologia di prestazione sanitaria indispensabile.

Non essendo soggetto a regime di esclusiva e non trovando, quindi, applicazione, nel caso, il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa di settore, sul Salomon non incombeva l'obbligo di modificare l'autocertificazione a tal proposito resa nell'aprile 2010.

Tutto ciò considerato, il convenuto va assolto da ogni addebito, attesa l'inesistenza di condotta foriera di danno erariale e non sussistendo, quindi, nel caso, i presupposti per l'applicazione dell'art. 53, comma 7 e comma 7 bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001, non necessitando di alcuna autorizzazione l'attività medica esercitata dal Salomon presso la Casa di Cura Eremo di Arco.

7. Le spese

Il proscioglimento nel merito del convenuto impone la liquidazione, in favore della difesa dello stesso, delle spese processuali, a termini dell'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.1997, n. 135, così come autenticamente interpretati dall'art. 10bis, comma 10, della L. 2.12.2005, n. 248.

In specie, il compenso dell'Avvocato, rapportato all'importanza dell'opera prestata, e il rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% sul totale della prestazione, deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2014, recante la Tabella n. 11, relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla

Corte dei Conti, vigente dal 3 aprile seguente e applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Quanto alla determinazione del valore della controversia, l'art. 5, comma 3, dispone che *“Nelle cause davanti agli organi di giustizia (...) nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione...”*.

L'entità economica dell'interesse sostanziale ricevente tutela dall'attivazione del giudizio è costituita, per il convenuto, con adattamento della predetta norma al giudizio contabile, in cui è presente il P.M., richiedente per conto dell'Amministrazione importi a titolo di danno, dal *quantum* che lo stesso pretendeva *ab origine* dai medesimi, giacché ogni singola attività difensiva è da parametrare ad esso (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 136 del 25.6.2014).

Nel caso di specie, il danno contestato, in via principale, nell'atto di citazione, dalla Procura è di € 25.578,74.

Pertanto, il Collegio, considerato che le spese di lite devono liquidarsi, attese le fasi d'interesse per il giudizio contabile (fase di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, nonché decisionale), secondo quanto previsto dalla predetta Tabella 11, allegata al citato D.M. n. 55/2014, considerati gli scaglioni di riferimento, liquida le spese in complessivi € 2.895,00.

Il relativo onere è posto a carico della A.U.L.S.S. n. 22 del Veneto, che, nella vicenda, assume la veste di Amministrazione di appartenenza dei prosciolti, tenuta a sopportare gli oneri connessi alla soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..

Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non

potendosi certamente ravvisare mala fede o colpa grave nell'azione della Procura, che ha proceduto per dovere d'ufficio, anche in considerazione della complessità interpretativa della normativa di settore.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30107 del registro di segreteria nei confronti di Salomon Cesar Ahmed,

1. respinge l'eccezione di carenza di giurisdizione;
2. respinge la domanda proposta dalla Procura e, per l'effetto, assolve Salomon Cesar Ahmed.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 2.895,00.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2016.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi

F.to Dott. Guido Carlino

Depositata in Segreteria il 25/10/2016

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo